

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)



Amatrice, 27 agosto 2018

Prot. n. 11856

ORDINANZA n. 281 DEL 27-08-2018

OGGETTO: Sagra degli Spaghetti all'Amatriciana - Commissione Provinciale di pubblico Spettacolo - Legge 25 agosto 1991 n. 287 - Divieto somministrazione e vendita superalcolici durante la manifestazione - Pubblica incolumità - Circolare Ministero dell'Interno n. 555/OP/001991/2017/1 del 7 giugno 2017 - Divieto di vendita e detenzione sulla pubblica via di bevande contenute in vetro durante la manifestazione.

IL SINDACO

PREMESSO che per i giorni 31 agosto e 1° e 2 settembre 2018 è stato organizzato lo svolgimento della Sagra degli Spaghetti all'Amatriciana - Edizione 2018;

TENUTO CONTO dell'alto valore simbolico della manifestazione e delle sue ripercussioni socio-economiche, nella prospettiva di un graduale ritorno alla normalità e all'autosufficienza economica del territorio e nell'ottica della promozione delle realtà produttive locali;

CONSIDERATO che la detta manifestazione si svolge con la collaborazione di tutte le forze produttive del territorio amatriciano su tre intere giornate ed è rivolta ad un pubblico che si presume superiore alle 5.000 unità giornaliere;

TENUTO CONTO del fatto che la localizzazione della Sagra interessa un'area urbana estesa, che si sviluppa lungo la SR 577 dalla fine di Corso Umberto I sino all'altezza corrispondente al termine dell'Area SAE ex ANPAS;

CONSIDERATO che il percorso autorizzativo della manifestazione è sottoposto alle verifiche di legge, e segnatamente alle prescrizioni della Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo nonché alle prescrizioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, soprattutto tenendo conto delle perduranti difficoltà viarie e delle numerose interdizioni all'accesso attive nelle aree limitrofe per cause riconducibili ai terremoti 2016/2017;

PRESO ATTO delle indicazioni di pubblica sicurezza emerse nel quadro della Commissione Provinciale di pubblico spettacolo, formalmente riunitasi in Amatrice il giorno 20 agosto 2018 come da convocazione prot. n. 0014985/2018;

TENUTO CONTO in particolar modo della raccomandazione, espressa dall'Autorità di Pubblica Sicurezza quale requisito di autorizzazione della manifestazione, di emanare i provvedimenti sindacali necessari a vietare la detenzione ed il trasporto di bottiglie e contenitori in vetro nell'area interessata dalla manifestazione e durante l'orario della medesima, nonché a vietare la somministrazione e la vendita

delle bevande superalcoliche nell'area interessata dalla manifestazione e durante l'orario della medesima con assoluto divieto della vendita di superalcolici;

RITENUTO, anche alla luce dei numerosi fatti di cronaca che hanno portato negli anni alla compilazione di una normativa ispirata al principio di precauzione e mirante a limitare, durante le grandi manifestazioni, sia l'accesso indiscriminato del pubblico alle bevande alcoliche, sia la circolazione di contenitori in vetro (essenzialmente, bottiglie contenenti bevande), che l'eccessivo consumo di alcool durante la manifestazione nonché la circolazione di grandi contenitori in vetro possa effettivamente costituire una fonte di pericolo per la collettività;

CONSIDERATO di dover tuttavia salvaguardare, entro i limiti imposti dalle esigenze di sicurezza, il commercio e la libertà di approvvigionamento dei cittadini, garantendo la possibilità di effettuare acquisti di alimenti ed altri beni presso gli esercizi commerciali ricompresi nell'area interessata dalla Sagra;

CONSIDERATO che dal 31 agosto al 2 settembre 2018 inclusi la manifestazione, nelle sue diverse articolazioni, avrà inizio ogni giorno alle ore 9.30 e termine alle ore 22.30, e che tuttavia l'apertura degli stand gastronomici che qualificano la Sagra è prevista quotidianamente dalle ore 12.30 alle ore 20.00 fino ad esaurimento code di pubblico, mentre ci si attende che il deflusso del pubblico perduri sino a tardi;

CONSIDERATO che nei tre giorni di Sagra dovrà comunque essere possibile a cittadini e visitatori procedere agli acquisti di alimenti e bevande presso gli esercizi commerciali ricompresi nell'area interessata dalla Sagra, e considerato inoltre che ai punti vendita di prodotti tipici dovrà essere parimenti consentito di esporre e vendere le proprie merci, come avviene normalmente in ogni Fiera e manifestazione enogastronomica;

RITENUTO di dover adottare tutti gli opportuni provvedimenti al fine di assicurare l'ordinato svolgimento della Sagra medesima, la sicurezza dei residenti e degli ospiti e lo scrupoloso rispetto delle condizioni di *safety* e *security* richieste dalla vigente normativa;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 del 7 giugno 2017 ha sottolineato *"la necessità di qualificare - nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni - agli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone"* e che tra le misure attinenti alla *safety*, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata *"la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità"*;

CONSIDERATO che la legge 25 agosto 1991, n. 287 - Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi - dispone all'art. 5 comma 2 che *"La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non e' consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai*

sensi dell'articolo 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume;

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la Legge 30 marzo 2001, n. 125 recante "Legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati", e preso atto che ai sensi dell'art. 1 comma 2 della medesima legge per bevanda superalcolica si intende "ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume";

VISTA la Legge regionale Lazio 29 novembre 2006, n. 21, recante "Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alla L.R. 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e alla L.R. 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche";

VISTI l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta " ... con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana", anche alla luce del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto art. 54 del D.Lgs. 267/00;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

Per i giorni 31 agosto e 1° e 2 settembre 2018, in tutta l'area interessata dalla Sagra e pertanto dalla fine di Corso Umberto I al termine dell'area SAE ex ANPAS, fermi restando tutti gli altri divieti di legge in ordine, tra l'altro, agli orari di vendita e all'età minima per l'acquisto di bevande alcoliche:

- dalle ore 9.30 alle ore 02.00 del giorno successivo il divieto di vendita e somministrazione di superalcolici da miscita o destinati all'immediato consumo da parte di ogni esercizio commerciale insistente sull'area descritta e degli espositori a qualsiasi titolo partecipanti alla Sagra;
- dalle ore 12.00 alle ore 24.00 il divieto di introdurre nell'area di Sagra bevande contenute in bottiglie di vetro; nell'area di accesso, presso i varchi, saranno approntati a cura del Comune appositi contenitori per la raccolta dei recipienti e degli oggetti non ammessi che i visitatori eventualmente detengano; è fatto salvo il possesso e l'acquisto di prodotti contenuti in recipienti di vetro, ivi compresi i prodotti tipici anche a base alcolica, purché provenienti dagli stand di prodotti tipici o dai locali esercizi commerciali e purché confezionati in buste o scatole chiuse;

- l'obbligo, da parte di ogni esercizio commerciale insistente sull'area descritta e degli espositori a qualsiasi titolo partecipanti alla Sagra ed autorizzati ad offrire degustazione di bevande, di utilizzare all'uopo bicchieri di plastica o calici leggeri anche in vetro;

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza sia notificata:

- Al COI Unico, anche per la successiva notifica a tutti gli Enti, Forze e Corpi che lo compongono;
- Al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- Alle Forze dell'Ordine;

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 C.P. e che i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio a spese degli obbligati saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del T.U.L.P.S.;

RENDE NOTO

Che avverso la presente Ordinanza è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.;

tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Amatrice li 27 agosto 2018

IL SINDACO
Filippo PALOMBINI

